

Convenzione U.I.S.P. – F.I.P.S.A.S.

La Federazione Italiana Pesca Sportiva e Attività Subacquee (di seguito: F.I.P.S.A.S.), con sede in Roma, Viale Tiziano, 70 – Codice Fiscale 05267300589, nella persona del Presidente pro tempore, Prof. Ugo Matteoli, domiciliato per la carica presso la sede legale della F.I.P.S.A.S. suddetta

E

l'Ente di Promozione Unione Italiana Sport per Tutti (di seguito: U.I.S.P.), con sede in Roma, Largo Nino Franchellucci, 73 – Codice Fiscale 97029170582, nella persona del Presidente pro tempore, Filippo Fossati, domiciliato per la carica presso la sede dell'Ente suddetto,

PREMESSO

A) che il Comitato Olimpico Nazionale Italiano (di seguito: C.O.N.I.), autorità di disciplina, regolazione e gestione delle attività sportive, intese come elemento essenziale della formazione fisica e morale dell'individuo e parte integrante dell'educazione e della cultura nazionale, ai sensi D.Lgs n° 242/1999 e successive modificazioni e integrazioni, in presenza dei requisiti previsti nel proprio Statuto, riconosce una sola Federazione Sportiva Nazionale per ciascuno sport e una sola Disciplina Sportiva Associata per ciascuno sport che non sia già oggetto di una Federazione Sportiva Nazionale;

B) che il C.O.N.I., riconosce Enti di Promozione Sportiva le associazioni, a livello nazionale o regionale, che hanno per fine istituzionale la promozione e la organizzazione di attività fisico-sportive con finalità ricreative e formative, e che svolgono le loro funzioni nel rispetto dei principi, delle regole e delle competenze del C.O.N.I., delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Sportive Associate ancorché con modalità competitive;

C) che il C.O.N.I., anche in collaborazione con le Federazioni Sportive Nazionali e le Discipline Sportive Associate, cura le attività di formazione e aggiornamento dei quadri tecnici e dirigenziali, nonché le attività di ricerca applicata allo sport. A tale scopo è stato elaborato ed approvato dal C.O.N.I. un Piano Nazionale di Formazione dei Quadri e degli Operatori Sportivi, che, attraverso la Scuola dello Sport, prevede la razionalizzazione dei percorsi formativi con meccanismi certi ed una effettiva valorizzazione della cosiddetta formazione permanente;

D) che la F.I.P.S.A.S. è associazione senza fini di lucro con personalità giuridica di diritto privato ed è costituita dalle società, dalle associazioni sportive e anche da singoli tesserati. Svolge l'attività sportiva e le relative attività di promozione, in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi del Comitato Olimpico Internazionale (di seguito: C.I.O.) e del C.O.N.I. godendo di autonomia tecnica, organizzativa e di gestione, sotto la vigilanza del C.O.N.I. medesimo;

E) che la F.I.P.S.A.S.:

- è riconosciuta, ai fini sportivi, dal Consiglio Nazionale del C.O.N.I., è affiliata, per quanto attiene l'attività subacquea alla Confederazione Mondiale delle Attività Subacquee (di seguito: C.M.A.S.) e alla C.M.A.S. Europe;

- è l'unica rappresentante riconosciuta dagli organismi nazionali e internazionali suddetti per le attività subacquee;
- persegue come obiettivo primario la diffusione dello sport subacqueo quale insostituibile elemento di promozione della salute;
- ha sempre attuato ed attua il reclutamento, la formazione, l'aggiornamento e la specializzazione delle figure operanti nei suoi Quadri Tecnici inclusi gli Ufficiali di Gara;

F) che la U.I.S.P. – Unione Italiana Sport Per tutti, già denominata Unione Italiana Sport Popolare, è una associazione fondata nel 1948;

- è riconosciuta, ai fini sportivi, dal Consiglio Nazionale del C.O.N.I. quale Ente di Promozione Sportiva in forza del DPR n. 530 del 2 agosto 1974 con delibera del 24 giugno 1976, successivamente confermata in applicazione del DPR n. 157 del 28 marzo 1986 e del D.Legs. n. 15/04; in tale ambito aderisce alle norme dello Statuto CONI;
- che l'UISP è riconosciuta dal Ministero dell'Istruzione, dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, iscritta al registro Nazionale delle Associazioni di Promozione Sociale;
- U.I.S.P. è membro del C.S.I.T. (Confederation Sportive Internazionale du Travail); della F.I.S.p.T. (Federation International Sport pour Tous), della U.E.p.T. (Unione Europea Sport per Tutti);
- U.I.S.P., nello specifico delle Attività Subacquee, è affiliata alla C.M.A.S. (Confederation Mondiale des Activites Subaquatiques) con la sigla ITA/F06 più precisamente nel Comitato Scientifico e nel Comitato Tecnico, senza diritto di voto.

G) che la U.I.S.P., in accordo alla "NUOVA DISCIPLINA DEI RAPPORTI TRA IL C.O.N.I. E GLI ENTI DI PROMOZIONE SPORTIVA", approvata dal Consiglio Nazionale del C.O.N.I. con deliberazione n. 1252 del 21/10/2003, promuove ed organizza attività sportive multidisciplinari con finalità formative e ricreative, ancorché con modalità competitive, curando anche il reclutamento, la formazione e l'aggiornamento degli operatori preposti alle proprie discipline;

H) che la F.I.P.S.A.S. e la U.I.S.P. (di seguito: le Parti) condividono:

- il principio che lo sport riveste carattere di fenomeno culturale, di grande rilevanza sociale e che, per le insite implicazioni di carattere educativo, tecnico, sociale e ricreativo, deve essere considerato un vero e proprio valore fondamentale per l'individuo e la collettività con riferimento, in particolare, all'art. 2 della Costituzione;
- la finalità della formazione, della ricerca, della documentazione e in genere la promozione e la diffusione di tutti i valori morali, culturali e sociali riconducibili alla pratica delle attività motorie e sportive;

si conviene si stipula quanto segue

Articolo 1 – Norme generali

1.1 Le premesse sono parte integrante della Convenzione. Con la presente Convenzione le Parti intendono realizzare un vero e proprio "patto associativo" per lo sviluppo dello sport subacqueo, nell'interesse dei praticanti, dell'associazionismo di base e delle comunità locali.

1.2 Le Parti si impegnano, anche attraverso le rispettive strutture territoriali, a svolgere tutte le iniziative necessarie:

- per sviluppare con le Istituzioni, gli Enti Locali, le Scuole, etc., una comune azione per una più razionale utilizzazione degli impianti sportivi pubblici;

- per la costruzione e la ristrutturazione di impianti sportivi;
- per favorire la promozione dello sport subacqueo nella Scuola e la piena utilizzazione degli impianti sportivi scolastici;
- per promuovere lo studio, la conoscenza, la divulgazione, la pratica dell'attività e degli aspetti culturali dello sport subacqueo attraverso dibattiti, seminari, corsi e manifestazioni.

1.3 La U.I.S.P. si impegna a non avere relazioni sportive con altre Organizzazioni non riconosciute dalla F.I.P.S.A.S. per quanto riguarda lo sport subacqueo, così come a non instaurarne per tutta la durata della Convenzione.

1.4 Non è consentito alle società sportive e ai tesserati della F.I.P.S.A.S. avere alcun rapporto sportivo con gli Enti di Promozione Sportiva che non abbiano sottoscritto la presente Convenzione.

1.5 Coloro i quali ricoprono cariche o incarichi federali centrali o periferici non possono ricoprire cariche o incarichi presso la U.I.S.P. Tutti gli altri tesserati alla F.I.P.S.A.S., per ricoprire cariche e incarichi presso la U.I.S.P., devono richiedere l'autorizzazione alla Segreteria Generale della F.I.P.S.A.S.

1.6 Le parti si impegnano a dare efficacia reciproca ai provvedimenti disciplinari adottati dai rispettivi Organi di Giustizia nei confronti dei rispettivi affiliati e tesserati.

Articolo 2 – Attività sportiva

2.1 I termini "Campionati Italiani" e "Campione Italiano" – per tutte le categorie – e, riferiti all'attività internazionale, "Squadra Italiana" o "Nazionale" "(Atleti Azzurri)", possono essere utilizzati esclusivamente dalla F.I.P.S.A.S.; la U.I.S.P. può utilizzare i termini "Campionati Nazionali U.I.S.P." e "Rappresentativa Nazionale U.I.S.P.".

2.2 In tutte le manifestazioni la U.I.S.P. si impegna ad applicare i Regolamenti tecnici della F.I.P.S.A.S. Eventuali deroghe devono essere concordate tra la F.I.P.S.A.S. e la U.I.S.P.

2.3 Fatta comunque salva la facoltà dell'affiliazione sia con la F.I.P.S.A.S. che con la U.I.S.P., le modalità di reciproca partecipazione dei rispettivi atleti all'attività sportiva organizzata dalle Parti sono dettagliatamente riportate nell'allegato 1 che fa parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

Articolo 3 – Attività di Formazione e di Aggiornamento Quadri Tecnici e Ufficiali di Gara

3.1 La F.I.P.S.A.S. riconosce solo le qualifiche e i gradi tecnici (inclusi gli Ufficiali di Gara) conseguiti secondo le norme e i criteri previsti nelle proprie Carte Federali nel rispetto del Piano Nazionale di Formazione dei Quadri operanti nello sport.

La U.I.S.P., qualora organizzi corsi autonomamente, rilascia attestati, qualifiche e gradi tecnici validi *esclusivamente* nel proprio ambito associativo, salvo il caso in cui tali corsi e attestati siano espressamente svolti in accordo con la F.I.P.S.A.S. e nel rispetto delle normative federali.

3.2 Le Parti si impegnano, altresì, previo accordo del livello interessato, a fornire reciproca assistenza per l'eventuale utilizzo di giudici di gara in proprie manifestazioni a carico del soggetto organizzatore della manifestazione.

3.3 Le parti, nell'organizzazione dei corsi per Operatori Sportivi, si impegnano affinché i propri percorsi formativi siano improntati al massimo rigore in modo da garantire il più alto livello di qualità.

3.4 I tesserati alla F.I.P.S.A.S. non possono accettare dalla U.I.S.P. gradi e categorie di qualifiche superiori a quelli federali o qualifiche incompatibili con quelle federali.

3.5 Gli insegnanti tecnici e gli ufficiali di gara tesserati alla F.I.P.S.A.S. possono esercitare le funzioni di docente ai corsi di formazione e di aggiornamento organizzati dalla U.I.S.P., previa autorizzazione della F.I.P.S.A.S.

3.6 Nell'allegato 1 che forma parte integrante e sostanziale della presente Convenzione sono previste le modalità di partecipazione dei tesserati U.I.S.P. ai corsi di formazione e di aggiornamento organizzati dalla F.I.P.S.A.S.

Articolo 4 – Iniziative Culturali

4.1 In caso di organizzazione congiunta di iniziative culturali, anche presso le rispettive strutture territoriali, le spese verranno ripartite in base agli accordi fra le Parti e in riferimento ad ogni singola iniziativa.

4.2 Per l'organizzazione di dette iniziative verrà costituito, di comune accordo, un Comitato che, in tempo utile, dovrà sottoporre all'approvazione degli Organi deliberanti delle Parti interessate i relativi bilanci di previsione e consuntivi delle entrate e delle spese.

Articolo 5 – Commissioni Paritetiche – Controversie

5.1 Le Parti si impegnano ad affidare a una Commissione Paritetica – costituita ai vari livelli territoriali in corrispondenza di manifestazioni provinciali, regionali, nazionali – formata da una rappresentanza delle rispettive Commissioni Tecniche, l'incarico di definire, per quanto possibile, i programmi tecnici e i calendari dell'attività sportiva.

5.2 Le controversie fra le Parti che traggano origine dalla presente Convenzione sono rimesse alla Giunta Nazionale del C.O.N.I.

Articolo 6 – Durata


6.1 La durata della Convenzione è di due anni dalla data della firma e si intende tacitamente rinnovata di anno in anno fino al completamento del quadriennio olimpico, qualora non venga disdetta da una delle Parti, con lettera raccomandata da inviare almeno tre mesi prima della data di scadenza.

6.2 Nel caso di risoluzione simultanea e consensuale delle Parti, la Convenzione viene annullata immediatamente.

La presente Convenzione si compone di n. 4 pagine oltre n° 1 allegato di n° 3 pagine.

Roma, 23/03/2012

La F.I.P.S.A.S.



Il Presidente

Prof. Ugo Matteoli



La U.I.S.P.

Il Presidente

Filippo Fossati

Allegato 1

Convenzione U.I.S.P. – F.I.P.S.A.S.

Art. 1 RAPPORTI DI COLLABORAZIONE

- 1.1. I rapporti di collaborazione sono impostati sulla base della reciproca soddisfazione delle due Associazioni e dei loro tesserati.
- 1.2. Esse disciplinano, nel rispetto dei propri Statuti associativi, le attività organizzative e partecipative dei tesserati delle due Associazioni con finalità comuni e con esclusione di qualsiasi iniziativa a carattere concorrenziale.
- 1.3. I rapporti di collaborazione riguardano lo sport subacqueo e in particolare:
 - Affiliazione delle Società e tesseramento delle persone;
 - Organizzazione di manifestazioni e i calendari di attività;
 - Partecipazione alle gare;
 - Formazione dei Quadri Tecnici;
 - Formazione dei Giudici di Gara;
 - Utilizzo degli impianti sportivi.

Art. 2 AFFILIAZIONE DELLE SOCIETA' E TESSERAMENTO DELLE PERSONE

- 2.1 Le Società affiliate alla U.I.S.P., fermo restando il rispetto delle norme federali tecniche e amministrative in merito alla partecipazione alle gare, possono prendere parte a tutte le manifestazioni promozionali indette dalla F.I.P.S.A.S. a carattere sia regionale che nazionale.
- 2.2 Le Società affiliate alla F.I.P.S.A.S., a pari condizioni, possono partecipare a tutte le manifestazioni organizzate dalla U.I.S.P., a condizione che i regolamenti tecnici siano conformi a quanto indicato al punto 2.2 della Convenzione e che le date di svolgimento di dette manifestazioni siano incluse nel Calendario concordato.

Art. 3 LA ORGANIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONI, REGOLAMENTI E I CALENDARI DI ATTIVITA' AGONISTICA

- 3.1 La gestione tecnica e il controllo del rispetto dei regolamenti in tutte le manifestazioni competitivo-agonistiche delle discipline sportive in apnea è compito esclusivo della F.I.P.S.A.S.
- 3.2 La F.I.P.S.A.S. garantirà, se richiesto dalla U.I.S.P. e se disponibili, i Giudici di Gara. Le spese di vitto, alloggio e trasferta saranno a carico degli organizzatori.
- 3.3 La F.I.P.S.A.S. e la U.I.S.P. concorderanno, in un unico calendario, le date delle rispettive manifestazioni promozionali. Gli eventi svolti dalla F.I.P.S.A.S. avranno, in ogni caso, la precedenza sugli eventi indetti dalla U.I.S.P. Si conviene, in ogni modo, l'obbligo delle reciproche comunicazioni almeno 60 giorni prima lo svolgimento dell'evento.
- 3.4 La F.I.P.S.A.S. e la U.I.S.P. concordano di riservare ad accordi bilaterali nazionali, depositati in Federazione per la necessaria ratifica, la reciproca collaborazione in merito ad eventi di particolare rilevanza per le rispettive Associazioni, purché non in contrasto con i regolamenti federali e la natura della presente convenzione.

Art. 4 PARTECIPAZIONE ALLE GARE

- 4.1 La partecipazione degli atleti alle manifestazioni competitivo-agonistiche delle discipline sportive in apnea è disciplinata dai Regolamenti tecnici della C.M.A.S., dalle norme federali, da tutte le norme di legge e del C.O.N.I. che regolano il tesseramento e la partecipazione alle gare anche degli atleti stranieri (comunitari ed extracomunitari) ed è altresì subordinata ai Regolamenti Tecnico-Organizzativi relativi alle singole Manifestazioni, cui la U.I.S.P. e le Società affiliate alla F.I.P.S.A.S. devono fare riferimento.
- 4.2 La F.I.P.S.A.S. permetterà la partecipazione di atleti tesserati per Società affiliate alla U.I.S.P., purché in regola con il tesseramento, le norme per la tutela sanitaria e la copertura assicurativa, a tutte le manifestazioni promozionali indette dalla F.I.P.S.A.S. a carattere sia regionale che nazionale.
- 4.3 I tesserati a Società affiliate alla F.I.P.S.A.S., a pari condizioni, possono partecipare a tutte le manifestazioni organizzate dalla U.I.S.P.
- 4.4 La U.I.S.P. dichiara che i propri tesserati che partecipano all'attività promozionale sono in possesso della prescritta certificazione di idoneità alla pratica agonistica delle discipline sportive in apnea e dotati di adeguata copertura assicurativa.
In ogni caso la U.I.S.P. manleva la F.I.P.S.A.S. da qualsiasi responsabilità in ordine alla partecipazione dei propri tesserati alle manifestazioni sia promozionali che competitivo-agonistiche della F.I.P.S.A.S.

Art. 5 LA FORMAZIONE DEI QUADRI TECNICO – DIRIGENZIALI

- 5.1 La F.I.P.S.A.S. supporta l'azione della U.I.S.P. diretta alla formazione dei propri quadri tecnici e dirigenziali per l'attività promozionale.

Tale assistenza si può concretizzare:

- a) in una consulenza generica specifica;
- b) nell'utilizzazione di esperti federali della F.I.P.S.A.S. nell'ambito dei corsi formativi della U.I.S.P. concordando le modalità di svolgimento con la F.I.P.S.A.S. I costi del personale saranno a carico degli organizzatori;
- c) nella partecipazione di esponenti dei quadri della U.I.S.P. ai corsi di formazione e aggiornamento organizzati dalla F.I.P.S.A.S. sia a livello nazionale che periferico.

Art. 6 LA FORMAZIONE DEI GIUDICI DI GARA

- 6.1 La F.I.P.S.A.S. si rende disponibile a garantire l'assistenza per la formazione e l'aggiornamento di operatori appartenenti alla U.I.S.P.
- 6.2 I partecipanti ai suddetti corsi che avranno conseguito l'idoneità, secondo un piano formativo concordato tra le parti, potranno essere utilizzati dalla F.I.P.S.A.S. nella propria attività di promozione.
- 6.3 Resta inteso che per poter svolgere le funzioni di Giudice di Gara nelle manifestazioni competitivo-agonistiche, i soggetti di cui sopra devono essere necessariamente tesserati alla F.I.P.S.A.S.

Art. 7 L'UTILIZZO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

7.1 La F.I.P.S.A.S. e la U.I.S.P. si impegnano a coinvolgere congiuntamente gli Enti Locali e le Regioni per lo sviluppo delle attività promozionali e agonistiche sul territorio oltre che per la costruzione, la ristrutturazione e l'utilizzo di impianti sportivi per le attività natatorie. Inoltre, nel comune interesse, verrà concordato l'uso degli impianti di proprietà degli Enti e delle Scuole locali a beneficio e con reciproca soddisfazione dei propri Organi Territoriali e delle Società affiliate.

Art. 8 DISPOSIZIONI FINALI

- 8.1 Il presente allegato si compone di n. 3 pagine e ha la stessa durata della Convenzione di cui è parte integrante.
- 8.2 Per quanto non contemplato nel presente allegato, vale quanto previsto dalle normative generali e tecniche della F.I.P.S.A.S.

Roma, 23/03/2012

La F.I.P.S.A.S.



Il Presidente

Prof. Ugo Matteoli

Ugo Matteoli

La U.I.S.P.



Il Presidente

Elippo Fossati

Elippo Fossati